

OGGETTO: RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA 2020 – DECRETO AGOSTO

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, cosiddetto decreto “Agosto”, ripropone all’art 110 la rivalutazione dei beni dell’impresa, purchè siano iscritti in bilancio e/o nel libro cespiti alla data del 31/12/2019.

Le opportunità:

- 1 - occasione per le aziende che vogliono incrementare il proprio patrimonio netto anche in considerazione delle probabili perdite che si verificheranno nell'anno 2020 a causa dell'emergenza coronavirus;
- 2- scelta del tipo di rivalutazione con diversi effetti fiscali;
- 3- basso costo di rivalutazione rispetto ad una tassazione ordinaria;
- 4- platea di beneficiari ampia.

SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti interessati dal sopracitato decreto che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio sono:

- a) società di capitali comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- b) società di persone;
- c) Imprenditori individuali;
- d) Enti non commerciali ed i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

BENI OGGETTO DI RIVALUTAZIONE

Possono essere oggetto di rivalutazione:

- i beni materiali, anche completamente ammortizzati ovvero di costo unitario non superiore a euro 516,46 (immobili, macchinari, attrezzature)

- i beni immateriali, giuridicamente tutelati, quali, ad esempio, i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione, licenze, marchi, *know-how*;
- le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c..

RISVOLTI FISCALI DELLA RIVALUTAZIONE

I soggetti destinatari dell'agevolazione potranno scegliere di effettuare la rivalutazione in oggetto:

1. ai fini civilistici/contabili con conseguente rafforzamento patrimoniale,
2. per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva pari al 3%, sia per i beni ammortizzabili che non ammortizzabili; La deducibilità dei maggiori ammortamenti avrà efficacia già dal 2021;
3. Il saldo attivo della rivalutazione, può altresì essere imputato ad una riserva distribuibile ed essere in tutto o in parte assoggettato a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e delle eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

La determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, assegnazioni ai soci e destinazioni a finalità estranee all'esercizio d'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore, sarà efficace dal 1° gennaio 2024.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'imposta sostitutiva può essere pagata in un'unica soluzione. E' però prevista la possibilità di versare le imposte sostitutive in un massimo di tre rate di pari importo:

- la prima rata ha scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita,
- le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.



RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA PER ALBERGHI E STRUTTURE TERMALI

Per le imprese e gli enti operanti nei settori alberghiero e termale, attività maggiormente colpite dalla pandemia COVID-19, sono previste altre opportunità di rivalutazione specifiche. L'art. 6 bis della Legge di conversione del decreto Liquidità in vigore dal 7 giugno 2020 stabilisce per queste realtà **la rivalutazione gratuita (NO 3%) dei beni e delle partecipazioni** possono effettuare la rivalutazione nei bilanci 2020 o 2021.

La riserva può essere affrancata totalmente o parzialmente tramite l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%

Vi invitiamo a contattare il nostro Studio per ricevere maggiori informazioni.

Cordiali saluti.